



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 12-07-2021

REGISTRO GENERALE numero 10

COPIA

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SULLA STRADA DI ACCESSO A PIAZZA SANTA MARIA E SULLA PIAZZA STESSA.

IL SINDACO

PREMESSO che il centro abitato di Vallo di Nera-Capoluogo è oggetto di visita da parte di numerosi turisti, grazie alla sua unicità data dall'intero stato di conservazione dei caratteri architettonici originari risalenti al medioevo, dalla presenza delle numerose chiese, veri scrigni di opere d'arte, risorse queste che si integrano con un ambiente naturale di particolare interesse;

RILEVATO che la presenza continua dei veicoli in sosta nel tratto della Via di accesso a Piazza S. Maria e sulla piazza stessa creano intralcio al libero transito delle persone e dei turisti presenti in zona che visitano la chiesa di Santa Maria Assunta;

ATTESO che per tali evenienze si rende necessario istituire il divieto di transito e sosta nel tratto della strada di accesso alla piazza Santa Maria e sulla piazza stessa;

RITENUTO inoltre di disporre la deroga al suddetto al divieto di transito e sosta veicolare al fine di consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'art.7, 4 comma del D.Lgs, 285/92 e ss.mm. e la deroga al divieto di transito dei veicoli diretti alle proprietà private o utilizzati per le operazioni di carico e scarico merci;

Visti l'art. 5, 3 c., l'art. 6, 4 c. lett.b, l'art. 7, 3 c., l'art. 37, 3 c. e l'art. 159 del D.lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della strada);

Visto l'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada)

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, relativamente al periodo dal 12 luglio 2021 al 15 ottobre 2021:

- **di istituire il divieto di transito e sosta nel tratto della strada di accesso alla piazza Santa Maria e sulla piazza stessa;**

- di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo, nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno;
- di escludere dal divieto di transito i veicoli diretti alle proprietà private o utilizzati per le operazioni di carico e scarico merci;

DISPONE

La presente ordinanza è resa esecutiva mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 485/92, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio "On Line" per la durata di 30 giorni, nonché nei consueti modi di diffusione.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine, potrà' altresì essere presentato ricorso al T.A.R. dell'Umbria per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, lì dodici luglio duemilaventuno.

IL SINDACO

F.to Benedetti Agnese

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 13-07-2021